

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 04/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2014, n. 144

Protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione del Puglia e Agea.

L'Assessore alle Politiche del Welfare, Elena Gentile sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio di Sanità veterinaria, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato tra l'altro l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.

I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole.

Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono, peraltro, "baseline" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 sullo Sviluppo Rurale.

Il decreto ministeriale n. 30125/2009 e s.m.i. detta la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Tale decreto prevede che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (OP) e garantisce attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che individua le modalità e i criteri del sistema di controllo in materia di Condizionalità.

Al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA

Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:

- la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.

Gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché i responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2 del richiamato regolamento (CE) n. 1122/2009.

La normativa nazionale che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari cui fanno capo gli atti A6, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C17 e C18 attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la competenza sul controllo. Inoltre il regolamento (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevede che l'autorità di controllo competente (enti specializzati, rappresentati dai Servizi Veterinari delle ASL) siano responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiamati negli Atti in argomento.

A tale proposito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari, prevedendo inoltre una convenzione operativa da sottoscrivere tra il Direttore di Agea Organismo Pagatore ed il Direttore Generale della Sanità della Regione.

Il citato protocollo di intesa trae origine dalla ravvisata opportunità, da un lato, di affidare una parte dei controlli previsti dalla condizionalità con particolare riferimento alla zootecnia e alla sicurezza alimentare ai Servizi Veterinari delle ASL, quali enti specializzati e, dall'altro, di individuare nei Servizi Veterinari Regionali i soggetti interlocutori dell'Organismo Pagatore.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali dello Sviluppo Rurale, con nota prot. n. DG DISR 25796 del 24/12/2013, ha comunicato che il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art.4, fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31/12/2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del primo Pilastro della PAC.

Ritenuto che i suddetti controlli, rientrando nel Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare 2012-2014 di cui alla DGR 928/2013, non comportano alcun aggravio economico a carico del Servizio Sanitario Regionale, si rende necessario individuare nel Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, la struttura deputata all'attività di coordinamento dei Servizi Veterinari delle ASL ai fini dell'attuazione in ambito regionali del protocollo d'intesa siglato a maggio 2012.

In proposito, con riferimento allo schema previsto dall'intesa Stato Regioni su richiamata, è stato predisposto uno schema di convenzione operativa tra la Regione Area per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità l'attività "per l'effettuazione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali nelle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale ai sensi del Reg (CE) 1698/2005, nonché a quelle che si avvalgono degli aiuti previsti nel settore vitivinicolo dal Reg.(CE) n. 1234/2007 ". Lo schema di convenzione, Allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di dare efficacia all'accordo in oggetto, si propone di demandare al Direttore dell'Area per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità la sottoscrizione della convezione

operativa (Allegato A), con l'AGEA - Organismo Pagatore.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I."

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio di Sanità veterinaria e dal Dirigente del Servizio PATP,

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di convenzione operativa tra la Regione del Puglia Area per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità ed AGEA (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di incaricare il Direttore dell'Area per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, nonché il Dirigente del Servizio PATP all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola